

**BANDO DI CONCORSO**  
**PER L'EROGAZIONE DI PROVVIDENZE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'**  
**(Art. 6, lett. e) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)**

Art.1

**Oggetto**

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, indice, come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3/8/2016, un concorso per l'assegnazione di contributi a sostegno della genitorialità per l'anno 2016.

Art.2

**Beneficiari**

Possono beneficiare della provvidenza gli iscritti alla Cassa genitori di un figlio nato nel 2016 e successivo al secondo o che nel corso dell'anno 2016 abbiano adottato un figlio successivo al secondo.

In caso di richiesta di entrambi i genitori, il contributo potrà essere assegnato ad un solo genitore; in caso di separazione dei coniugi, al genitore cui spetta il collocamento prevalente del minore.

Art.3

**Requisiti di ammissione**

Per l'ammissione al concorso il richiedente deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5).

Art.4

**Importo**

La provvidenza consiste nell'erogazione di un contributo dell'importo di € 1.000,00, in unica soluzione, fino a concorrenza dello stanziamento complessivo di € 500.000,00.

Art.5

**Domanda – Termini e modalità di invio**

La domanda di l'erogazione della provvidenza, sottoscritta dal richiedente di cui all'art.3, deve essere inviata, a pena di inammissibilità, alla Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R, entro e non oltre il termine perentorio del 16 gennaio 2017.

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato l'apposito modulo reperibile sul sito internet della Cassa ([www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)), nell'area modulistica – prestazioni assistenziali. Al modulo, debitamente compilato, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di nascita del figlio di cui all'art. 2 con annotazione dell'eventuale adozione;
- b) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
- c) dichiarazione 2016 relativa ai redditi 2015 del richiedente e dell'altro genitore ove non separato legalmente/divorziato;
- d) copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente;
- e) copia del codice fiscale del richiedente;
- f) copia eventuale sentenza di divorzio o di separazione.

#### Art.6

#### **Graduatoria**

Per le domande inviate entro il termine indicato, verrà predisposta una graduatoria secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all'ammontare del reddito del richiedente e di quello dell'altro genitore ove non separato legalmente/divorziato, calcolato al 50% di cui all'art. 5, lett. c), del presente bando. In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dal numero dei figli minori ed, in caso di parità, dalla minore età anagrafica del partecipante.